

**A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Deliberazione n. 494 del 4 giugno 2010 – Annullamento delle determinazioni di cui alla delibera di Giunta regionale n.1311 del 31 luglio 2009 in contrasto con i vincoli del patto di stabilita' interno 2009**

**PREMESSO**

- che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;

- che, ai sensi dell'art. 77-ter, comma 3, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6/8/2008, n. 133, ai fini degli obiettivi summenzionati, nell'anno 2009 il complesso delle spese finali (impegni e pagamenti) di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008, diminuito dello 0,6 per cento;

- che il comma 4 dell'art. 77-ter del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6/8/2008 n. 133, dispone che il complesso delle spese finali, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale al netto delle:

- spese per la sanità;
- spese per la concessione di crediti;

- che, ai sensi degli artt. 77-ter e quater del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6/8/2008 n. 133, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome;

- che con D.G.R. n. 849 dell'8.5.2009 è stato fissato il tetto programmatico 2009 della spesa soggetta al patto di stabilità interno;

- che, con DGR n.1124 del 19.6.2009 è stato rideterminato il tetto programmatico 2009;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 è stato, tra l'altro, stabilito di fornire agli uffici regionali la direttiva di autorizzare un volume complessivo di spesa eccedente la disponibilità del tetto programmatico 2009, incrementando il suddetto tetto della somma di circa 164 milioni di euro (derivante dai maggiori pagamenti in conto capitale, effettuati entro il 30 giugno 2009, per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea relativi al P.O.R. 2000/2006 e derivanti da impegni assunti entro il 31/12/2008) (maggiore spesa 2008) e della somma di circa 139 milioni di euro (derivante dall'utilizzazione come base di calcolo, per quanto riguarda la nettizzazione della quota UE, dell'ammontare degli impegni e dei pagamenti effettuati nell'anno 2005) nonché di autorizzare *“su disposizione motivata del Dirigente del settore competente, sempre entro i limiti summenzionati, il pagamento di tutte quelle spese, il cui mancato assolvimento potrebbe arrecare danni patrimoniali e certi e gravi all'ente, ovvero grave nocimento alla collettività, per quanto riguarda i servizi di pubblica utilità e di sostegno istituzionale finanziati dalla Regione, soprattutto nella presente fase di crisi economica finanziaria”*;

- che con la suddetta delibera n. 1311 del 31 luglio 2009 è stato stabilito che tale deliberazione costituisce atto di indirizzo politico rientrante nell'esclusiva competenza propria dell'attività di indirizzo dell'organo politico con la conseguente assunzione da parte di quest'ultimo della responsabilità per il mancato rispetto del patto di stabilità interno derivante dall'esecuzione dei provvedimenti di spesa esplicitamente autorizzati;

- che con certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 30.3.2010, la Regione Campania ha certificato che il patto di stabilità interno per l'anno 2009 non è stato rispettato;

## **VISTO**

- l'art. 14 comma 20 del D.L. 31.5.2010 n.78, a mente del quale *“gli atti adottati dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”*;

## **RITENUTO**

- che sussistono i presupposti dell'art. 14 comma 20 del D.L. 31.5.2010 n.78;

- che, pertanto, le determinazioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1311 del 31 luglio 2009, per la parte di cui sopra, risultano in contrasto con i vincoli del patto di stabilità interno 2009, per cui la Giunta Regionale è tenuta ad annullarli senza indugio, senza, peraltro, rinunciare agli effetti del ricorso proposto dinanzi al Tar del Lazio avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 dicembre 2009;

## **VISTE**

- la legge 27/12/2006, n. 296;

- il D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6/8/2008, n. 133;

- il D. L. 10/2/2009 n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9/4/2009 n. 33;

- il D.L. 31.5.2010 n.78;

## **VISTO ALTRESI'**

- l'art.51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta regionale,

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di annullare la delibera n. 1311 del 31 luglio 2009, per la parte relativa all'autorizzazione dell'incremento di spesa della somma di circa 164 milioni di euro (derivante dai maggiori pagamenti in conto capitale, effettuati entro il 30 giugno 2009, per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea relativi al P.O.R. 2000/2006 e derivanti da impegni assunti entro il 31/12/2008) (maggiore spesa 2008) e della somma di circa 139 milioni di euro (derivante dall'utilizzazione come base di calcolo, per quanto riguarda la nettizzazione della quota UE, dell'ammontare degli impegni e dei pagamenti effettuati nell'anno 2005), nonché per la parte relativa all'autorizzazione, *“ su disposizione motivata del Dirigente del Settore competente, sempre entro i limiti summenzionati, al pagamento di tutte quelle spese, il cui mancato assolvimento potrebbe arrecare danni patrimoniali e certi e gravi all'ente, ovvero grave nocimento alla collettività, per quanto riguarda i servizi di pubblica utilità e di sostegno istituzionale finanziati dalla Regione, soprattutto nella presente fase di crisi economica”*;

- di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, a tutte le Aree Generali di Coordinamento ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario  
*Cancellieri*

Il Presidente  
*Caldoro*